Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 26 ottobre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 ottobre 1981, n. **593**.

Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istanza di conferma delle domande già presentate e non definite con provvedimento formale

Le domande di indennizzi e contributi per danni di guerra presentate a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni, le domande di indennizzo per requisizioni e danni alleati presentate a norma della legge 9 gennaio 1951, n. 10, e successive modificazioni, e le domande di rimborso dei debiti contratti dalle formazioni partigiane presentate a norma del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per le quali non sia già stato ritualmente notificato un provvedimento positivo o negativo di liquidazione, devono essere, a cura dei richiedenti o dei loro aventi causa, confermate con istanza da trasmettere, secondo le rispettive competenze, alle intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra.

Nella istanza di conferma, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente legge, devono essere indicate:

a) le generalità complete di coloro che sottoscrivono l'istanza, la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le società e gli enti occorre precisare la sede e la ragione sociale o la denominazione;

b) la località in cui si verificarono i danni;

c) le generalità complete di coloro che presentarono la domanda di liquidazione ed il titolo costitutivo del trasferimento, limitatamente ai casi in cui il soggetto che produce l'istanza di conferma sia persona diversa dai danneggiati.

Qualora vi siano più interessati ad una stessa domanda di liquidazione, la istanza di cui ai precedenti commi può essere presentata da uno solo di essi per conto proprio e degli altri interessati. In questo caso la istanza deve indicare anche le generalità degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo del trasferimento.

Art. 2.

Termine di presentazione dell'istanza di conferma - Decadenza

L'istanza di conferma deve essere presentata entro il 31 maggio 1982. Trascorso inutilmente detto termine gli interessati decadono dai benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte.

Art. 3.

Provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti

I destinatari di provvedimenti di liquidazione emessi in relazione alle norme indicate al primo comma del precedente articolo 1, debitamente notificati e non eseguiti per la mancata presentazione di documenti, debbono, entro il 28 febbraio 1982, provvedere all'invio dei documenti stessi all'ufficio che ne fece richiesta.

Nello stesso termine di cui al comma precedente gli interessati possono comunicare deduzioni scritte, precisando le ragioni per le quali non producono gli atti e i documenti richiesti.

Il termine di cui ai commi precedenti è fissato al 31 maggio 1982 per i residenti all'estero.

Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, la mancata trasmissione dei documenti richiesti o la mancata comunicazione di deduzioni giustificative al riguardo determinano automaticamente la revoca del precedente provvedimento e la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

Nel caso in cui gli interessati abbiano comunicato nei termini le deduzioni di cui al precedente secondo comma, l'amministrazione decide sulla domanda di risarcimento mediante decreto concessivo o di rigetto.

Art. 4.

Richiesta dell'amministrazione di notizie, atti, e documenti

Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle denunce e delle domande presentate, entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data in cui tali richieste sono state ritualmente comunicate.

Il predetto termine di tre mesi è raddoppiato per i residenti all'estero.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, la mancata trasmissione dei documenti richiesti determina la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

Art. 5.

Operatività della decadenza

Nel caso in cui la produzione di documenti competa a più soggetti o si riferisca ad una pluralità di beni, la decadenza prevista dagli articoli precedenti opera solo nei confronti dei soggetti inadempienti ovvero limitatamente ai beni per i quali non sia stata prodotta la documentazione.

Art. 6.

Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1957, n. 1237, per i danni indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, si applicano le norme contenute negli articoli 16 e 18, commi primo, terzo e quarto della legge stessa, purché la entità dei danni denunciati per ciascuna domanda non

superi L. 200.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, per l'indennizzo e L. 40.000, ai prezzi vigenti al maggio 1940, per il contributo.

Gli importi indicati negli articoli 11 e 12 della legge 29 settembre 1967, n. 955, sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo, determinati con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti due commi, per l'indennizzo si fa riferimento all'importo dei danni denunciati, se non supera L. 30.000 per ciascuna domanda.

In deroga agli articoli 16, 17 e 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, nei casi in cui i danni denunciati non superano gli importi indicati nei primi due commi, l'amministrazione decide sulla base della documentazione in atti, integrata, se necessario, con un atto di notorietà o con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare.

Art. 7.

Liquidazioni forfettarie di danni di guerra

L'indennizzo concedibile, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, per i danni denunciati in misura non superiore a L. 30.000 per ciascuna domanda, viene commisurato in tutti i casi alla base forfettaria di L. 30.000, al netto della vetustà, da moltiplicare, a seconda della località dei danni, per il coefficiente 5,8 o 15, anche in esecuzione di decisione di un ricorso o di una opposizione.

Il beneficio del precedente comma va esteso ai destinatari di provvedimenti di liquidazione di cui all'articolo 3.

Art. 8.

Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000

Per la valutazione dei danni, nonché per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli uffici liquidatori possono avvalersi degli uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni.

Qualora l'entità dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a L. 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, è fissata forfettariamente in L. 30.000.

Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 7.

Art. 9.

Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio

In deroga all'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955, viene fissato in misura pari alla spesa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio.

Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato.

Sono abrogati i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

Art. 10.

Sanatoria per contributi diretti statali

Nei casi in cui, a norma delle disposizioni anteriori alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati abbiano usufruito di contributi statali per il ripristino di case di abitazione, l'indennizzo liquidabile in base alla citata legge n. 968 viene fissato in misura pari al contributo statale percepito.

Art. 11.

Facoltà di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge.

Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, può disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, nonché agli articoli 15, 16, 17, 30 e 31, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorità.

Art. 12.

Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le sole imposte fisse di registro.

Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.

Art. 13.

Modalità di pagamento

Il sistema dei pagamenti rateali, previsto dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, è esteso alle liquidazioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, le cui norme continuano ad applicarsi ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la ritenuta stabilita dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è fissata nella misura dello 0,60 per cento.

Art. 14.

Assunzioni temporanee di personale

Per provvedere alle eccezionali esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato, fino al 31 marzo 1985, ad effettuare assunzioni temporanee di personale nel limite di un contingente massimo di 200 unità da assegnare ai servizi centrali e periferici, in base alle rispettive esigenze.

Il personale in questione viene assunto per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con l'osservanza delle norme sul collocamento e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Le unità che vengono meno per un qualsiasi motivo, nel corso del periodo, possono essere reintegrate.

Art. 15.

Trattamento economico, previdenziale e sanitario del personale temporaneo

Al personale assunto a norma del precedente articolo 14 compete, per le giornate di effettiva presenza, il trattamento economico iniziale previsto per il personale statale di ruolo del IV livello, oltre agli eventuali assegni familiari per le persone a carico.

Competono, inoltre, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale in questione ha diritto inoltre all'assistenza sanitaria secondo le disposizioni di legge ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Art. 16.

Copertura dell'onere relativo al personale temporaneo

All'onere derivante dai precedenti articoli 14 e 15, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1981, in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984, ed in lire 700 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento minimo di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza.

La Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra, istituita transitoriamente presso il Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, è soppressa a partire dal 1° aprile 1985.

Dalla stessa data sono soppressi i reparti danni di guerra delle intendenze di finanza.

Ferma restando la consistenza numerica del personale del quadro *B* della tabella VII allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla ristrutturazione delle direzioni generali del Ministero del tesoro, riordinando l'eventuale materia residua di competenza della soppressa Direzione generale dei danni di guerra.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, sarà riordinata la materia residua dei reparti danni di guerra.

Art. 18.

Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra

Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

Art. 19.

Trasferimento delle competenze del Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

Le attribuzioni ed i compiti assegnati al Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra dal decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e dalle leggi 24 ottobre 1949, n. 810, 8 gennaio 1952, n. 25, 29 aprile 1953; n. 430, 20 febbraio 1958, n. 113, e 21 febbraio 1963, n. 359, sono trasferiti alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

I relativi provvedimenti definitivi sono adottati con decreto del Ministro del tesoro, che può avvalersi della facoltà di delegare la firma degli atti prevista dalle vigenti disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

ALLEGATO

☐ *Al Ministero del tesoro - Direzione generale danni di guerra* - ROMA

☐ *All'intendenza di finanza di* . .

Il sottoscritto . . . .,
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
residente in . . . . via . . . .
(comune)
. . . ., c.a.p. . . . conferma con la presente istanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge . . . .
. . . ., la denuncia:

☐ per danni di guerra;

☐ per requisizioni e danni alleati;

☐ per debiti contratti dalle formazioni partigiane.

In ordine alla denuncia predetta il sottoscritto rende noto che:

a) fu presentata:

☐ al Ministero del tesoro - Direzione generale danni di guerra;

☐ all'intendenza di finanza di . . . . . .

☐ . . . .

. . . .

(indicare eventuali altri uffici cui la denuncia fu a suo tempo inviata)

b) fu presentata:

☐ dal sottoscritto

☐ . . . .

. . . .

. . . .

(nel caso in cui la denuncia sia stata prodotta da persona diversa dal sottoscrivente, indicare esattamente le generalità della persona che a suo tempo presentò la denuncia e il titolo costitutivo in base al quale il sottoscrivente medesimo è abilitato a presentare l'istanza di conferma. Ad esempio: successione, vendita, cessione, ecc.)

c) località ove si verificò il danno . . . . . .

Il sottoscritto rende noto inoltre che:

a) la presente istanza è prodotta anche a nome e per conto delle seguenti persone:

1) . . . .
(indicare le generalità degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo)

2) . . . .

3) . . . .

b) la presente istanza è presentata dal sottoscritto in qualità di legale rappresentante di . . . .
(indicare la sede e la ragione sociale o la denominazione per le società e gli enti)

Chiede, infine, che tutte le comunicazioni e le notifiche relative alla presente istanza siano effettuate al seguente indirizzo:

. . . .

. . . .

Firma

. . . .

Note.

Per accelerare la trattazione della pratica, l'istante può allegare, in tutto od in parte, la documentazione qui di seguito specificata o quell'altra che ritiene necessaria per dimostrare il suo subentro al titolare originario:

☐ atto notorio rilasciato . . . .

. . . .

☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciato da

. . . .

. . . .

☐ eventuali altri documenti:

1) . . . .

2) . . . .

3) . . . .

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Scioglimento del consiglio provinciale di Trieste.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Trieste — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere nei termini prescritti dalle norme vigenti al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Ed, invero, essendo infruttuosamente scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, l'organo regionale di controllo, con atto del 7 luglio 1981, notificato a tutti i consiglieri, diffidava quel consesso provinciale ad adottare il bilancio di previsione entro e non oltre il 25 luglio 1981, con l'espressa avvertenza che, in caso di persistenza nell'inadempimento, si sarebbe dato corso ai provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Nella seduta all'uopo tenuta il 24 luglio 1981 quel consiglio provinciale non approvava il predetto documento contabile.

Conseguentemente il comitato regionale di controllo, con provvedimento del 28 luglio 1981, nominava un commissario *ad acta* che, in data 5 agosto 1981, deliberava in via sostitutiva l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Il prefetto di Trieste, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio provinciale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio provinciale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Trieste ed alla nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione della provincia costituita dal dott. Domenico Mazzurco, presidente e dalla dott.ssa Fernanda Buttolo e dal rag. Flavio Mantini, componenti.

Roma, addì 9 ottobre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio provinciale di Trieste non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Trieste è sciolto.

Art. 2.

L'amministrazione provvisoria della provincia fino dell'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, è affidata ad una commissione straordinaria composta dal dott. Domenico Mazzurco, presidente e dalla dott.ssa Fernanda Buttolo e rag. Flavio Mantini, membri.

Alla suddetta commissione sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

ROGNONI

(6182)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1981.

Scioglimento del consiglio comunale di Trieste.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trieste — al quale la legge assegna sessanta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1981.

Infatti quel civico consesso, dopo varie sedute infruttuose all'uopo tenutesi nei giorni 29 maggio, 2, 5, 12, 19 e 23 giugno 1981, respingeva in data 1° luglio u.s., il predetto documento contabile con 29 voti contrari, 22 favorevoli e 3 astenuti.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale, ai sensi delle vigenti norme, il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, il comitato provinciale di controllo, con provvedimento del 1° luglio 1981, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale di Trieste a deliberare il menzionato documento contabile entro e non oltre il 13 luglio 1981, con l'espressa avvertenza che in caso contrario si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La seduta consiliare all'uopo tenutasi il 10 luglio u.s. si concludeva infruttuosamente.

Conseguentemente l'organo regionale di controllo, con decreto del 17 luglio 1981, nominava un commissario *ad acta* che, con provvedimento del 27 luglio 1981, deliberava l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

Pertanto il Prefetto di Trieste, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1981, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trieste ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Siclari.

Roma, addì 9 ottobre 1981

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Trieste non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trieste è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Siclari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari o norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1981

PERTINI

ROGNONI

(6183)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 1981.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano;

Sentiti i comuni interessati attraverso le comunità montane comprendenti la generalità dei comuni di confine;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri, di prima applicazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera di cui in premessa, si riferiscono all'intera compensazione finanziaria dovuta per gli anni dal 1974 al 1979.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune si assumono i dati relativi all'anno 1979.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto od in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni

dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. (Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati « comuni di confine »).

Art. 4.

La ripartizione è operata sulla base della « quota pro-capite », ottenuta dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre cantoni summenzionati per il sessennio 1974-79, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti nel corso dell'anno 1979 nei « comuni di confine » ed i quali abbiano svolto, durante lo stesso anno 1979, attività dipendente in uno dei tre cantoni in discorso.

Art. 5.

Le somme sono attribuite:

Per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la « quota pro-capite », di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto durante l'anno 1979 attività dipendente in uno dei tre cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dell'anno 1979 nei « comuni di confine » il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nelle comunità medesime;

b) ai « comuni di confine », in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane.

Per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) ai « comuni di confine » in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso dell'anno 1979 rappresenti almeno il quattro per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune al 31 dicembre 1979 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. L'entità delle somme da attribuire è data dal prodotto fra la detta « quota pro-capite » ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti nel 1979 in uno dei tre cantoni — residenti nel comune nello stesso anno 1979;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al quattro per cento ed il « comune di confine » sia compreso in tutto o in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento più volte delineato tenendo, ovviamente, conto del solo numero dei frontalieri residenti nei « comuni di confine » con rapporto frontalieri-popolazione inferiore al 4 per cento;

e) alla regione Lombardia, qualora il « comune di confine », con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Vale, naturalmente, anche in questo caso quanto osservato nel precedente punto *d*) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti destinatari per la realizzazione, completamento o potenziamento di opere e servizi sociali rivolti ad agevolare l'attività lavorativa dei frontalieri, con priorità per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1981
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 254

(6131)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 14 luglio 1981.

Notifica dei decreti ministeriali di incameramento delle cauzioni, disposti ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di Banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981 contenente norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Vista la lettera n. 12228/3 dell'8 gennaio 1981 con la quale il Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, informa che, a seguito delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 33530.2 del 19 dicembre 1980, la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica potrà pubblicare soltanto atti previsti da specifiche norme di legge o di regolamento;

Considerato che per effetto di tali disposizioni non sarà più consentito pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti di incameramento delle cauzioni prestate ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126;

Ritenuta la necessità di rendere comunque noti alle ditte importatrici i provvedimenti assunti a loro carico;

Decreta:

I decreti di incameramento delle cauzioni prestate ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, saranno notificati alle ditte interessate mediante raccomandata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 14 luglio 1981

Il Ministro: CAPRIA

(6174)

DECRETO 21 ottobre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Considerato che è intervenuto un accordo C.E.E. - Cecoslovacchia sul commercio di prodotti tessili;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie della Cecoslovacchia, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Le merci di cui al primo comma vengono altresì depennate dall'annesso II alla circolare n. 22/76 protocollo n. 349200 dell'8 novembre 1976.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e le autorizzazioni all'importazione rilasciate in via automatica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione delle merci, indicate nell'allegato II al presente decreto, originarie della Cecoslovacchia è sospeso.

Le merci di cui sopra sono soggette alla sorveglianza indicata nel predetto allegato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, protocollo n. 349200 dell'8 novembre 1976, vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 21 ottobre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELLA CECOSLOVACCHIA ASSOGGETTATE AL REGIME DELLA AUTORIZZAZIONE

Voce doganale	Codice stat.	Denominazione merce
58.04	da 070 a 780	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci numeri 55.08 e 58.05
58.05	da 010 a 080, da 300 a 900	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (Bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06
59.04	da 110 a 180	Spago, corde e funi, anche intrecciati
60.01	400	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza, per tende e tendine
60.03	240, 260	Calze da donna
60.04	470, 730	Pigiami a maglia non elastica né gommata per uomo e ragazzo
60.04	680, 560, 750, 850	Mutande, mutandine e slips a maglia non elastica né gommata per uomo, donna, ragazza e bambini
60.04	510, 530, 810, 830	Pigiami e camicie da notte a maglia non elastica né gommata per donna, ragazza e bambini

Voce doganale	Codice stat.	Denominazione merce
60.04	540	Sottovesti e sottogonne a maglia non elastica né gommata
60.05	da 160 a 190	Tute sportive a maglia non elastica né gommata
60.05	da 930 a 990	Accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata
60.06	da 920 a 980	Calze per varici ed altri manufatti a maglia elastica o gommata
61.09	500	Reggiseni
62.01	da 100 a 950	Coperte
62.04	230, 730	Tende
62.04	250, 750	Materassini pneumatici

ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELLA CECOSLOVACCHIA PER LE QUALI VIENE SOSPESO IL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE

Voce doganale	Codice stat.	Denominazione merce	Regime sorveglianza
51.01	da 050 a 130, da 160 a 230, da 260 a 480, 500, 610, da 640 a 710, da 760 a 805	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto	Autorizzazione automatica
51.04	da 030 a 540	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci numeri 51.01 e 51.02)	Dichiarazione con fattura
53.07	da 010 a 890	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
53.11	da 010 a 970	Tessuti di lana e di peli fini	Dichiarazione con fattura
55.06	100, 900	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
55.07	100, 900	Tessuti di cotone a punto di garza	Dichiarazione con fattura
56.04	da 110 a 280	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Autorizzazione automatica
56.05	da 030 a 990	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (e di cascami di fibre tessili sintetiche e artificiali), non preparati per la vendita al minuto	Dichiarazione con fattura
59.11	150	Tessuti gommati per pneumatici	Non soggetti a sorveglianza
60.05	da 510 a 580	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, a maglia non elastica né gommata	Dichiarazione con fattura
61.01	da 010 a 090, da 220 a 260, 810, da 920 a 960	Indumenti esterni per uomo o ragazzo	Dichiarazione con fattura
61.02	010, 030, 070, da 120 a 240, da 420 a 440, da 570 a 620, 850, da 900 a 920	Indumenti esterni per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
61.04	010, 090, da 910 a 980	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, ragazza e bambini	Dichiarazione con fattura
62.02	010	Tendine di lino o di ramiè	Autorizzazione automatica
62.02	150	Biancheria da letto di lino o di ramiè	Autorizzazione automatica
62.02	870	Tende ed altri manufatti per l'arredamento di lino o di ramiè	Autorizzazione automatica
62.03	960	Sacchi e sacchetti da imballaggio di fibre tessili sintetiche, fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale) di polietilene e di polipropilene	Dichiarazione con fattura

(6170)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 maggio 1981, n. **594**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Centro di studi pratici di agricoltura Fratelli Gustavo e Severino Navarra », in Ferrara.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Centro di studi pratici di agricoltura Fratelli Gustavo e Severino Navarra », in Ferrara, eretta in ente morale con regio decreto 8 marzo 1923, n. 726.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 361

DECRETO 29 maggio 1981, n. **595**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad acquistare due posti macchina.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova viene autorizzata ad acquistare dalla Società costruzioni immobiliari S.p.a., in Genova, un immobile costituito da due posti macchina al piano terreno dell'autorimessa denominata « Rotonda Storero » sito in Genova, corso Paganini, 4, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 77411, foglio 101, n. 92, da destinare ad autorimessa dell'ente, al prezzo di L. 18.780.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1981
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 227

DECRETO 25 giugno 1981, n. **596**.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad accettare una donazione.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale sulla proposta del Ministro del tesoro, formulata dopo che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 28 gennaio 1981 si è pronunciato favorevolmente sulla questione, la Cassa di risparmio della provincia di Teramo, in Teramo, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un terreno di mq 26.600 sito in contrada Coste di S. Agostino, comune di Teramo, per la costruzione — ad esclusivo carico della Cassa di risparmio della provincia di Teramo — della casa dello studente, disposta dalla libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1981
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 200

DECRETO 31 luglio 1981, n. **597**.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 597. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, via Stoppani, 15, del valore periziato di L. 28.000.000, disposto dal sig. Emilio Calcaterra con testamento olografo 27 ottobre 1977, pubblicato in data 10 maggio 1979, n. 171932/35023 di repertorio, a rogito dottor Giovanni Olivares, notaio in Milano, registrato a Milano in data 16 maggio 1979 al n. 13130.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 360

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige

Nel provvedimento n. 38/1981 riguardante modificazioni ai provvedimenti numeri 44/1977 e 10/1981, concernenti la Cassa conguaglio per i trasporti di G.P.L., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981, all'art. 2, undicesima riga, in luogo di: «... già *fissati* dalla ...», leggasi: «... già *fissata* dalla ...».

(6210)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Acerra per i lavori relativi al progetto PS3/122 disinquinamento del Golfo di Napoli, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società generale delle conserve alimentari Cirio S.p.a., sede operativa di San Giovanni a Teduccio (Napoli), sede legale di Roma, stabilimenti, filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale a San Giovanni a Teduccio, Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorzè (Verona), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia, Busto Arsizio, è prolungata al 26 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Cem - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Caserta e stabilimento in S. Prisco (Caserta), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Tecnel Sud, con stabilimento in S. Pietro Infine (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Toce, con sede in Gravellona Toce (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1980 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsioux di Vecchiano (Pisa), stabilimenti di Migliarino Pisano (Pisa) e Fucecchio (Firenze), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 settembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento) e filiali a Rezzato (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Capasso di Roma, è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral di Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 3 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral di Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 3 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coral di Cascine Vica - Rivoli (Torino), è prolungata al 2 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisio, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Pavia, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale di Isola Liri (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1980 al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di S. Mauro Torinese, è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucernari di Anitrella di M.S. di Campano (Frosinone), è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di M.S. di Campano (Frosinone), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cellulosa Lucana S.r.l., con sede in Venosa (Potenza), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In-Plas - Industria plastica siciliana di Piano Tavola (Catania), è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli-Barra, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui al'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Apis S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tanino Cresci S.r.l. di Casteggio (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Torino e Settimo Torinese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, viale Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salco S.a.s., con sede in Albenga, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Faital S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano) e stabilimenti in S. Donato Milanese (Milano) e Chieve (Cremona), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata al 27 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brionvega, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgorcavi, stabilimenti di Latina e uffici commerciali di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimap di Aprilia (Latina), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Uniplann, con sede e stabilimento in Caselle di Altivole (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 1° marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ime di Pomezia, è prolungata al 22 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A & T. Europe, con sede in Castiglione delle Stiviere stabilimento di Castenedolo (Brescia), è prolungata al 23 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edierre di Roma, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 16 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6133)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel testo allegato al decreto ministeriale 1° settembre 1981, concernente modificazioni allo statuto della Cassa di Risparmio di Piacenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1981, alla pag. 6143, all'art. 48, lettera *d*), dove è scritto: «*amministrazioni* di fondi... », deve leggersi: «*somministrazioni* di fondi... ».

(6099)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici e delimitazione delle zone colpite

Con decreto ministeriale 21 settembre 1981, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, così come modificata e integrata dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia e sono state delimitate le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e scorte nonché quelle contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4, 5 e 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Regione Trentino-Alto Adige:

Bolzano:

siccità, accompagnata da basse temperature, del periodo dicembre 1980 - gennaio-febbraio 1981 (art. 4): comuni di Andriano, Appiano, Bressanone, Bronzolo, Caldaro, Cortaccia, Cortina a/Adige, Chiusa, Egna, Fiè, Funes, Laion, Lana, Magrè a/Adige, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Ora, Renon, Salorno, S. Genesio Atesino, Terlano, Termeno, Vadena, Varna, Velturno e Villandro;

siccità, accompagnata da basse temperature, del periodo dicembre 1980 - gennaio-febbraio 1981 e gelate del 18 e 19 aprile 1981 (art. 5): comuni di Andriano, Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caldaro, Castelbello-Ciardes, Chiusa, Cortaccia, Cortina a/Adige, Egna, Fiè, Funes, Laces, Laion, Laives, Lana, Magrè a/Adige, Montagna, Nalles, Naturno, Naz-Sciaves, Ora, Parcines, Remon, Salorno, S. Gemesio Atesino, Silandro, Terlano, Termeno, Vadena, Varna, Velturno Gaines, Cermes, Merano, Plaus, Rifiano, Scena, Tesimo e Tirolo;

inondazioni del 19 luglio 1981 (articoli 4, 5 e 7): comuni di Salorno Egna e Cortina all'Adige.

(5865)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981, n. 10.02791/III.A, l'esplosivo denominato « Dietilenglicole dinitrato » fabbricato dalla società Dinamite è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1981, n. 10.00996/XV.J.2, gli esplosivi denominati « Sigma 500 », « Sigma 505 », « Sigma 507 », che la Società esplosivi industriali intende fabbricare nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia) sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 2ª categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

Con decreto 16 ottobre 1981, n. 10.01108/XV.I.1, le polveri da caccia denominate « A0 » (A zero), « D20 » (D venti), « AS » e « Ba 10 » fabbricate dalla Société nationale des poudres et explosifs di Parigi sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e classificate nella 1ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(6136)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Ferrovie dello Stato; 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. D.L. 11 novembre 1964, n. 1121; 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato « serie speciale A »; 6 % garantite dallo Stato « serie speciale B »; 6 % garantite dallo Stato « serie speciale C »; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % garantite dallo Stato « serie speciale B ».

Si notifica che il giorno 10 novembre 1981 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop, in via Campania 59/*c* Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1982.

1) 5 % s.s. Ferrovie dello Stato:

Emissione 1961:

Estrazione a sorte di:
n. 3.240 titoli di L. 50.000
» 1.384 titoli di » 250.000
» 5.096 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.056.000.000.

2) 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 155 titoli di L. 50.000
» 147 titoli di » 250.000
» 315 titoli di » 500.000
» 1.326 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.528.000.000.

3) 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 1.660 titoli di L. 50.000
» 1.542 titoli di » 250.000
n. 2.167 titoli di L. 500.000
» 7.169 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.721.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorta di:
n. 92 titoli di L. 250.000
» 70 titoli di » 500.000
» 8.483 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 8.541.000.000.

4) 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorta di:
n. 17 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 250.000
» 154 titoli di » 500.000
» 82 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 163.100.000.

5) 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorta di:
n. 280 titoli di L. 50.000
» 404 titoli di » 250.000
» 418 titoli di » 500.000
» 1.041 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.365.000.000.

6) 6 % s.s. D.L. 11 novembre 1964, n. 1121:

Emissione prima.

Estrazione a sorta di:
n. 268 titoli di L. 1.000.000
» 43 titoli di » 5.000.000
» 14 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 623.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 2.624 titoli di L. 50.000
» 1.030 titoli di » 250.000
» 1.283 titoli di » 500.000
» 3.077 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.107.200.000.

7) 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, n. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 500.000
» 85 titoli di » 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000
» 10 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 345.300.000.

8) 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 6.860 titoli di L. 50.000
» 1.700 titoli di » 250.000
» 2.418 titoli di » 500.000
» 5.031 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.008.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 3.450 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.450.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 2.510 titoli di L. 50.000
» 1.012 titoli di » 250.000
» 1.924 titoli di » 500.000
» 5.309 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.649.500.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 780 titoli di L. 250.000
» 1.544 titoli di » 500.000
» 3.870 titoli di » 1.000.000
» 593 titoli di » 5.000.000
» 187 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.672.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 1.646 titoli di L. 50.000
» 1.361 titoli di » 100.000
» 1.442 titoli di » 250.000
» 2.295 titoli di » 500.000
» 9.241 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.967.400.000.

9) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE A:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 2.727 titoli di L. 50.000
» 1.538 titoli di » 250.000
» 1.885 titoli di » 500.000
» 2.666 titoli di » 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.194.350.000.

10) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 59 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 100.000
» 39 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 64.150.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 37 titoli di » 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 48.750.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 500.000
» 15 titoli di » 1.000.000.

per il complessivo valore nominale di L. 18.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 7 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 57.050.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 13 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 46.300.000.

11) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 50.000
» 31 titoli di » 250.000
» 31 titoli di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 82.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 794 titoli di L. 50.000
» 251 titoli di » 250.000
» 528 titoli di » 500.000
» 746 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.112.450.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 421 titoli di L. 50.000
» 41 titoli di » 250.000
» 604 titoli di » 500.000
» 739 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.072.300.000.

12) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 11 *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 16 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.600.000.000.

13) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 17 titoli di » 500.000
» 11 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 22.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 50.000
» 193 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 193.050.000.

Totale generale L. 74.708.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(6177)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della terza cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la terza cattedra di neuropsichiatria infantile (presso istituto di medicina legale) città universitaria - Roma - alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6187)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nel comune di Siracusa

Con decreto 10 ottobre 1981, n. 9587, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche di nuova istituzione nel comune di Siracusa.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, corredate di documenti e titoli, scade alle ore 12 del 30 gennaio 1982.

(6138)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono *accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo*.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** *per ogni sedicesimo (sedici pagine) ò frazione di esso*

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812940)